

L'angolo della
cultura economica



Le nuove disposizioni dell'Unione Europea applicabili dall'esercizio 2016

Verso i nuovi bilanci d'esercizio e consolidati



Guido Piccinelli



Renato Camodeca

Con l'approvazione della Direttiva n. 34 del 2013 (2013/34/UE) l'Unione Europea ha emanato nuove disposizioni in tema di bilancio d'esercizio e di bilancio consolidato.

La nuova Direttiva abroga espressamente le precedenti IV Direttiva (bilancio d'esercizio) e VII Direttiva (bilancio consolidato) costituendone, di fatto, un superamento.

Il recepimento della nuova Direttiva da parte degli Stati membri è programmato entro il 20 luglio 2015 e le nuove disposizioni potranno rendersi applicabili dai bilanci dell'esercizio che inizierà dal 1° gennaio 2016.

di Guido Piccinelli e Renato Camodeca

Conseguentemente il Legislatore italiano dovrà procedere ad un aggiornamento della normativa in tema di bilanci d'esercizio (Artt. 2423 e seguenti C.C.) e di bilanci consolidati (Artt. 25 e seguenti D.Lgs 127/1991), nonché di tutti i documenti di corredo.

Gli elementi di particolare rilievo introdotti dalla riforma riguardano principalmente i destinatari della Direttiva e le regole di formazione dei bilanci d'esercizio e consolidato.

Quanto ai destinatari della Direttiva, le norme in commento introducono:

- la determinazione di nuove e più articolate soglie dimensionali sia per le imprese (micro imprese, piccole, medie e grandi imprese) che per i gruppi d'impresa (piccoli, medi e grandi gruppi);
 - maggiori semplificazioni per le imprese di minori dimensioni e marcata modularità negli obblighi informativi, graduati in base alla categoria dimensionale di appartenenza dell'impresa e del gruppo.
- Quanto alle regole in materia di bilancio di esercizio e consolidato, la

nuova Direttiva prevede interventi di modifica e specificazioni sui seguenti argomenti:

- principi generali di redazione del bilancio e criteri di valutazione;
- schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico;
- contenuti della Nota integrativa e della Relazione sulla gestione;
- obbligo di redazione e contenuto del bilancio consolidato;

La Direttiva, inoltre, prevede l'introduzione, per alcune imprese, dell'obbligo di redazione della Relazione sul governo societario e della Relazione sui pagamenti a favore dei Governi; sono previste altresì alcune modifiche all'ambito della disciplina in materia di revisione legale dei conti.

La Direttiva contiene numerose norme volte a semplificare gli obblighi posti in capo alle imprese di piccole e medie dimensioni, con possibile abbattimento, per esse, degli oneri amministrativi ritenuti ingiustificati in relazione ai vantaggi informativi correlati.

Il tema riguarda quindi un maggior bilanciamento tra le esigenze informative (quantità e qualità dell'informazione) e gli oneri amministrativi da sostenere da parte delle imprese, in relazione alla redazione del bilancio e dei documenti che lo corredano. Gli obblighi informativi della nuova Direttiva, maggiormente graduati in relazione alle nuove diverse categorie dimensionali delle imprese, combinate con una realtà economica italiana caratterizzata pur sempre dalla marcata presenza di imprese aventi piccole e medie dimensioni, potrebbe anche comportare complessivamente, nei fatti, una regressione della qualità informativa dei bilanci d'esercizio e consolidati.

Per quanto riguarda il bilancio d'esercizio, la Direttiva rilancia la possibilità, già presente nella IV Direttiva e non adottata dall'Italia, di prevedere nella sostanza, oltre ad un bilancio in forma abbreviata per le

piccole imprese, anche un ulteriore bilancio c.d. in forma semi-abbreviata, per le medie imprese, così da meglio declinare le differenti esigenze informative dipendenti dalle dimensioni delle società.

In ogni caso risulta assolutamente promuovibile il concetto in base al quale gli obblighi informativi debbano svilupparsi in forma cre-

scen-
te in fun-
zione
delle di-
mensioni
aziendali,
consenten-
do di evi-
tare un gra-
vame
eccessivo di
oneri
ammi-
nistrati-
vi

in rapporto alla possibile e logica organizzazione amministrativa dell'impresa; altra cosa è poi "centrare" il corretto livello di informazione dovuta al mercato e richiesta dallo stesso. Un ulteriore elemento ispiratore della Direttiva è pur sempre costituito dall'esigenza di maggiore uniformità dei bilanci d'esercizio redatti dalle imprese localizzate nei diversi Stati membri, volta a consentire anche un

maggiore livello di comparabilità tra gli stessi bilanci.

In contrasto con tale principio si possono però collocare le numerose opzioni presenti nella nuova Direttiva che consentono ai Legislatori nazionali di adottare scelte anche particolarmente diverse tra loro,

portando
le legi-
slazioni
nazio-
nali degli
Stati

mem-
bri a di-
vergere
significa-
tivamente,
come peraltro
già avvenuto a se-
guito del recepimento delle pre-
cedenti IV e VII
Direttiva.

Non da ultimo
giòva rammen-
tare il recepimento già

avvenuto nella normativa nazionale del c.d. divieto di *gold plating*, consistente nell'impossibilità da parte del Legislatore nazionale di recepire Direttive dell'Unione Europea prevedendo l'introduzione o il mantenimento di obblighi superiori a quelli minimi richiesti dalle Direttive medesime. L'ambito di applicazione della Direttiva 2013/34/UE sarà relativo ai bilanci d'esercizio e consolidati riguardanti le società di capitali (S.p.A., S.a.p.A., S.r.l.), ma anche le società di persone qualora i Soci, diretti o indiretti, siano rappresentati da società di capitali, mentre saranno escluse le imprese




Tabella 1. Categorie di imprese - Limiti dimensionali - Direttiva 2013/34/UE – art. 3

	<i>Totale attivo stato patrimoniale</i>	<i>Ricavi netti vendite e prestazioni</i>	<i>Numero medio dipendenti occupati durante l'esercizio</i>
Microimprese	≤ 350.000	≤ 700.000	≤ 10
Piccole imprese	≤ 4.000.000 (elevabile fino a 6.000.000)	≤ 8.000.000 (elevabile fino a 12.000.000)	≤ 50
Medie imprese	≤ 20.000.000	≤ 40.000.000	≤ 250
Grandi imprese	> 20.000.000	> 40.000.000	> 250
Attuali limiti in Italia per redazione bilancio esercizio in forma abbreviata (art. 2435-bis C.C.)	≤ 4.400.000	≤ 8.800.000	≤ 50

Valori in euro.

NB: Limiti numerici rilevati per almeno due dei tre parametri -

Il superamento o il non superamento dei limiti numerici di due dei tre valori sopra indicati assume rilevanza soltanto se si ripete per due esercizi consecutivi



che redigono il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili internazionali.

Le novità, dunque, sono molteplici e in alcuni casi rilevanti.

Rinviando ai testi di legge e alla dottrina per gli approfondimenti del caso, il presente contributo si focalizza sui nuovi scenari relativi alle categorie dimensionali delle imprese nonché sui principali ele-

menti di novità in termini di principi e regole di redazione del bilancio di esercizio.

Sul primo punto, come già detto, la Direttiva dispone obblighi informativi per il bilancio d'esercizio e consolidato, nonché per i documenti che li corredano, crescenti in funzione delle dimensioni societarie.

Ai fini del bilancio d'esercizio, i limiti dimensionali previsti nella Direttiva suddividono le imprese nelle seguenti categorie:

- microimprese;
- piccole imprese;
- medie imprese;
- grandi imprese;

secondo i nuovi valori dei parametri di totale dell'Attivo dello Stato patrimoniale, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni e numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio, come da importi riportati nella Tabella 1.

Tabella 2. Categorie di gruppi di imprese - Limiti dimensionali - Direttiva 2013/34/UE – art. 3

	<i>Totale attivo stato patrimoniale</i>	<i>Ricavi netti vendite e prestazioni</i>	<i>Numero medio dipendenti occupati durante l'esercizio</i>
Piccoli gruppi	≤ 4.000.000 (elevabile fino a 6.000.000)	≤ 8.000.000 (elevabile fino a 12.000.000)	≤ 50
Medi gruppi	≤ 20.000.000	≤ 40.000.000	≤ 250
Grandi gruppi	> 20.000.000	> 40.000.000	> 250
Attuali limiti in Italia per obbligo redazione bilancio consolidato	> 17.500.000	> 35.000.000	> 250

Valori in euro.

NB: limiti numerici rilevati per almeno due dei tre parametri -

Il superamento o il non superamento dei limiti numerici di due dei tre valori sopra indicati assume rilevanza soltanto se si ripete per due esercizi consecutivi

Ai fini del bilancio consolidato, i limiti dimensionali previsti per i gruppi di impresa prevedono le seguenti categorie:

- piccoli gruppi;
- medi gruppi;
- grandi gruppi;

secondo i medesimi parametri già indicati, come da importi riportati nella Tabella 2.

Sul secondo punto, a parte gli interventi minori e l'adozione di alcune rifiniture terminologiche, la Direttiva conferma l'impostazione oggi vigente, fondata sulla clausola generale della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta, da cui discendono i principi generali di redazione del bilancio e i criteri di valutazione delle singole voci di Stato patrimoniale e di Conto economico.

Pur in tale immutato impianto normativo, alcune novità, in termini di modifiche o precisazioni, paiono tuttavia degne di segnalazione.

Fra i principi generali di redazione del bilancio, ad esempio, assume rilievo il canone della *substance over form*, noto agli addetti ai lavori, ma ancora non del tutto acquisito nell'attuale normativa civilistica: la Direttiva, al proposito, prevede che – salvo esenzione specificamente concessa dagli Stati membri – le imprese debbano tenere conto “della sostanza dell'operazione o del contratto” oggetto di valutazione e ciò non solo in sede di “presentazione” delle classi di valore nello Stato patrimoniale e nel Conto economico, bensì anche in sede di “rilevazione” contabile delle stesse.

Le innovazioni, dunque, vanno sia nella direzione (positiva) di imporre la logica della *substance over form* già nel momento della rilevazione contabile dei fatti di gestione e non solo all'atto della presentazione dei

prospetti di bilancio, sia nella direzione (negativa) di lasciare agli Stati membri la possibilità di

esentare le imprese da tale obbligo, con ciò generando i già citati i problemi di comparabilità dei bilanci di imprese appartenenti a Stati diversi dell'Unione Europea. Sempre in tema di principi generali di for-

m a - z i o n e del bilancio, un'ulteriore novità è rappresentata dalla previsione di specifiche deroghe al criterio del costo, punto di riferimento dell'attuale sistema civilistico. In argomento, infatti, la Direttiva dispone che gli Stati membri possano prevedere, per tutte le imprese ovvero per talune categorie di esse, la valutazione delle immobilizzazioni con il metodo c.d. della “rideterminazione del valore”, con iscrizione della differenza, rispetto ai valori contabili, in una riserva del patrimonio netto. La Direttiva, inoltre, prevede che gli Stati membri autorizzino o prescrivano, per tutte le imprese, per talune

c a - tegorie di esse ovvero limitatamente ai bilanci consolidati, la valutazione al “valore netto” (i.e., *fair value*) degli strumenti finanziari (compresi gli strumenti derivati); tale obbligo diviene invece facoltà per determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari.

Si tratta, dunque, di previsioni normative e di facoltà concesse agli Stati membri che, se adottate, contribuiranno ad avvicinare il contenuto della normativa civilistica al sistema dei principi contabili *Ias-Ifrs* il cui



riferimento, com'è noto, è appunto il *fair value*, in alternativa o in sostituzione al criterio del costo. Nell'ambito dei criteri di valutazione, la Direttiva introduce alcuni mutamenti

che in alcuni casi allineano la normativa ai

contenuti dei principi contabili nazionali, in altri la avvicinano, come sopra, ai principi *Ias-Ifrs*.

In tale direzione, ad esempio, vanno le nuove regole in materia di ripristini di valore del-

le immobilizzazioni, a seguito di precedenti svalutazioni per perdite durevoli: tali ripristini, infatti, secondo la nuova normativa europea non trovano applicazione per l'av-

viamiento in quanto, per tale voce, non può verificarsi il presupposto della variazione degli elementi che ne avevano determinato la svalutazione.

Un allineamento rispetto ai principi contabili internazionali si riscontra poi nella disciplina delle "spese di ricerca e sviluppo": oltre al doveroso adeguamento terminologico (si parla di "costi" e non più di "spese"), la Direttiva prevede ora unicamente la categoria dei "costi di sviluppo", con ciò confermando che le attività di ricerca, come avviene oggi secondo le regole dello *Ias 38*, siano in ogni caso da addebitare al Conto economico.

Si conferma, invece, la disposizione che impone l'obbligo dell'ammortamento

dell'avviamento, a differenza di quanto stabilito dai principi contabili internazionali che considerano tale classe di valore un'attività a vita utile indefinita e dunque sottoposta a *impairment test*; cambia, invece, il criterio di ammortamento, e ciò sia per l'avviamento, sia per i costi di sviluppo: la nuova normativa europea, infatti, nel prevedere l'obbligo di ammortizzare i valori immateriali "nel corso

della loro vita utile", mette in secondo piano i periodi di ammortamento prefissati oggi previsti nella legislazione nazionale e li considera – peraltro in un range temporale da fissarsi a cura degli Stati membri e in ogni caso collocabile fra i cinque e i dieci anni – soltanto nei "casi eccezionali" in cui la vita utile delle predette attività immateriali non possa essere stimata in modo attendibile. Tutto ciò, in sede di recepimento della Direttiva, potrebbe condurre a un mutamento significativo nei criteri di rilevazione e di ammortamento delle suddette categorie di valo-

ri immateriali, con un addebito a Conto economico dei costi di ricerca e un possibile ammortamento dei costi di sviluppo in un periodo superiore ai cinque anni oggi indicati come tempo massimo.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha già svolto una prima consultazione pubblica per l'attuazione della Direttiva nei mesi di giugno-luglio scorsi e, secondo voci ricorrenti, si appresta a lanciarne una seconda nei prossimi mesi. La speranza è che la nostra categoria professionale possa partecipare fattivamente, fornendo un valido contributo di idee su questo importante argomento.

Guido Piccinelli
Renato Camodeca
Dottori Commercialisti
Università degli Studi di Brescia